

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

A: Tutti i Dirigenti Scolastici di tutte le scuole di ogni ordine e grado della ASL Roma 5

Oggetto: trasmissione aggiornamento procedure standardizzate per la gestione dei casi da infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico

Gentile dirigente scolastico,

Preso atto delle novità introdotte dall'art. 6 del decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 e della nota della Regione Lazio 114861 del 5 febbraio 2022, il presente protocollo aggiorna le modalità con cui Voi siete chiamati a:

- Informare della presenza di uno o più casi positivi confermati all'interno della Vostra comunità scolastica;
- Sospendere le attività didattiche in presenza per il gruppo classe/sezione;
- Consentire il rientro a seguito di quarantena.

Vi ricordiamo che per l'ottimale funzionamento del sistema di gestione dei casi positivi nelle scuole tutte le istituzioni scolastiche sono invitate ad effettuare la registrazione a G.E.Co (applicativo informatico) ed il conseguente upload degli elenchi di tutto il proprio personale scolastico (alunni/studenti/docenti/personale ATA)

La coordinatrice del progetto
"Scuole che Promuovono Salute"
M. Ciardiello

Per il gruppo SPS
Il direttore SISP
Dott. A. Perra

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Sommario

Definizioni.....	3
Caso positivo.....	3
Quarantena.....	3
Autosorveglianza	4
Informare il gruppo SPS della presenza di un caso positivo.....	4
Modalità di segnalazione.....	4
Tempistiche di gestione.....	5
La sospensione delle attività in presenza	6
Personale scolastico contatto ad alto rischio: applicazione della quarantena e sue modalità alternative ..	9
Risposte ai quesiti ricorrenti.....	10
La ricerca dei contatti scolastici.....	10
Soggetti fragili e utilizzo delle mascherine	10
Alunni e studenti conviventi di casi positivi	10
Test autosomministrato e autodichiarazione del genitore: validità	11
Rifiuto a sottoporsi a test diagnostico per la ricerca del virus SarS-CoV-2	11
Documentazione da esibire per il rientro a scuola.....	11
Mensa	11
Scuola dell'infanzia e nidi educativi.....	12
Scuola primaria	14
Scuola secondaria di primo e di secondo grado	15
Riammissione a scuola dopo assenza.....	18
Composizione del Gruppo SPS e riferimenti	19
Ruolo della Scuola e dei genitori alla lotta al virus Sars-CoV-2	22

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Definizioni

Caso positivo

Soggetto con tampone molecolare o antigenico positivo, con o senza sintomatologia.

A seguito dell'ordinanza della Regione Lazio del 30 dicembre 2021:

– per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 **un test antigenico positivo non necessita di conferma con test RT-PCR (molecolare)** per la definizione di caso confermato COVID-19.

Tutti i casi diagnosticati mediante l'utilizzo di un test antigenico (test validi per il rilascio del green pass inseriti nell'elenco comune europeo, NON test autosomministrati) sono considerati casi confermati di Covid-19 al pari di quelli diagnosticati tramite un test molecolare. **Attenzione:** il test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 non è valido per il rilascio del green pass ed il proprio utilizzo è consentito esclusivamente alla prima comparsa dei sintomi per gli alunni della scuola del sistema integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni e della scuola primaria sottoposti alla misura sanitaria dell'autosorveglianza, al fine di consentire il rientro a scuola del bambino, qualora il test dia un esito negativo (esito negativo auto dichiarato del genitore).

Per un soggetto che risulta positivo ad un test molecolare o antigenico sarà disposto l'isolamento di sette o di dieci giorni in base allo status vaccinale, e per i suoi contatti stretti scolastici saranno prese le misure di cui al presente protocollo (quarantena o auto-sorveglianza) in base al numero di casi presenti all'interno del gruppo classe/sezione.

Quarantena

Viene applicata a chi rientra nella definizione di contatto scolastico ad alto rischio e consiste in un periodo di isolamento di una persona sana (fino a che non insorgono eventuali sintomi) che è stata a contatto con un caso di Covid (un caso accertato da tampone positivo sia molecolare che antigenico) e quindi è stata sottoposta ad un alto rischio di infezione. Durante il periodo di quarantena la persona non deve lasciare la propria abitazione o dimora e non deve ricevere visite per un tempo che è stabilito dalla normativa.

Le norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 sono state aggiornate con la Circolare del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022.

Alla luce del parere espresso dal CTS nel Verbale n. 61 del 2 febbraio 2022 e del DL n. 5 del 04 febbraio 2022 si rappresenta che, fatta salva la disposizione dell'autosorveglianza per coloro che hanno ricevuto la dose booster o che hanno completato il ciclo vaccinale primario entro 120 giorni, o che sono guariti entro 120 giorni o che sono guariti dopo il completamento del ciclo primario, per tutte le altre fattispecie la quarantena per contatto stretto è pari a **5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all'uscita.**

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Autosorveglianza

Viene applicata ai contatti scolastici a basso rischio e consiste in un periodo di tempo in cui la persona ha obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. La persona in autosorveglianza può frequentare in presenza le lezioni scolastiche ma deve responsabilmente limitare tutte le altre attività sociali di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili).

Informare il gruppo SPS della presenza di un caso positivo

Modalità di segnalazione

Per la segnalazione di caso positivo (vale la definizione precedente) Vi invitiamo ad usare prioritariamente la piattaforma G.E.Co e quindi a provvedere alla sua corretta gestione e compilazione dei dati (upload degli elenchi completi di tutti gli studenti ed il personale scolastico suddivisi per singolo plesso).

Qualora insistessero errori o problemi nell'uso di quest'ultima, l'invio di segnalazione di caso (file Excel inviato dal gruppo SPS ad inizio anno scolastico) potrà essere effettuato, in via straordinaria, all'indirizzo email sps@aslroma5.it

Nei casi in cui il gruppo SPS programmi i tamponi di fine quarantena per il gruppo classe/sezione, qualora sia stato eseguito l'upload dei dati in piattaforma GECO non vi è la necessità di inviare alcun elenco; in caso contrario l'elenco va inviato nell'immediato mediante il formato excel già a Vostra disposizione.

Vi ricordiamo che il link di registrazione alla piattaforma G.E.Co è il seguente:

<https://scuole-aslroma5.clicprevenzione.it>

e che potete inviare una mail a sps@aslroma5.it per richiedere il manuale d'uso, le mail ed i contatti telefonici dell'assistenza.

L'applicativo G.E.Co è in via di sviluppo e può essere implementato : contattate il gruppo SPS per segnalare eventuali criticità o per proporre ulteriori funzioni che ritenete utili.

Una volta segnalato il caso positivo in piattaforma potrete visionare il nominativo del responsabile che ha preso in carico la pratica.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Tempistiche di gestione

Tutti i casi positivi confermati (sia da un test molecolare sia da un test antigenico) vanno segnalati nella maniera più tempestiva possibile: il gruppo SPS emanerà un provvedimento entro le 24h nei casi in cui vi è la necessità di disporre una misura sanitaria (vedasi tabella dedicata) mentre il DS o Referente anti-Covid provvederà alla sospensione dell'attività in presenza nei soli casi previsti (vedasi tabella dedicata).

Nel momento in cui il referente anti-Covid o DS riceve la comunicazione della presenza di un caso positivo (diagnosticato tramite test antigenico oppure molecolare) all'interno del gruppo classe, dovrà:

- sospendere l'attività didattica in presenza (se previsto) per un numero di giorni come da tabella a pag. 6;
- inviare la segnalazione al gruppo SPS in una delle due modalità precedente menzionate;
- attendere 12/24h affinché il gruppo SPS possa provvedere all'indagine del caso e all'emanazione dell'eventuale provvedimento.

Il DS/Referente anti-Covid deve segnalare al gruppo SPS tutti i casi positivi, sia sospetti (positività al test antigenico) che confermati (positività al molecolare)?

A seguito dell'evoluzione normativa in materia il caso diagnosticato tramite un test antigenico non è più considerato un caso sospetto, bensì confermato, pertanto va comunicato immediatamente al gruppo SPS e va altresì sospesa l'attività didattica (nei casi previsti).

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

La sospensione delle attività in presenza

Fino a dicembre scorso la sospensione dell'attività didattica in presenza era un provvedimento che il DS attuava in via eccezionale qualora il gruppo SPS del SISP non potesse intervenire tempestivamente; allo stato attuale sarà un provvedimento che il DS attuerà in via ordinaria (secondo lo schema seguente), anche attivando la DDI nei casi previsti.

Per ogni caso di positività confermata all'interno del proprio istituto scolastico il DS/Referente anti-Covid effettua la comunicazione al gruppo SPS e allo stesso modo, nei casi previsti in cui interrompe l'attività in presenza, effettua la comunicazione sulla piattaforma G.E.Co (nella sezione dedicata).

Quando il DS deve sospendere l'attività didattica in presenza per gli alunni/studenti?

Ordine e grado	Numero di casi positivi	Sospensione dell'attività
Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni	Più di 4	sospesa per 5 giorni per gli alunni del gruppo A* e del gruppo B*;
Scuola primaria	Più di 4	Sospesa per 5 giorni soltanto per gli studenti A*. Gli studenti B** frequentano in regime di auto-sorveglianza.
Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)	Più di 1	Sospesa per 5 giorni soltanto per gli studenti A*. Gli studenti B** frequentano in regime di auto-sorveglianza.

Definizione Studenti A* alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo.

Definizione Studenti B** alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo.

L'attività in presenza va sospesa per tutti gli alunni nel sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni e per gli alunni del gruppo A* nella primaria quando si verificano più di 4 casi positivi, ma come si contano i casi?

Per poter contare il quinto caso come effettivamente il quinto di una serie di cinque consecutivi, tra l'effettuazione del test diagnostico (giorno in cui si è eseguito il test e non il giorno in cui si è venuti a conoscenza dell'esito) del quinto caso e quello del caso precedente non devono intercorrere più di 5 giorni consecutivi. La stessa regola va applicata anche ai casi precedenti per stabilire che siano tutti interconnessi tra di loro (il quarto collegato al terzo, il terzo collegato al secondo ed il secondo connesso al caso indice). Il caso indice, per essere considerato tale, dovrà essere stato presente in classe nelle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del test diagnostico - qualora sia stato asintomatico.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Esempio 1):

caso indice	data di esecuzione del test positivo 1 febbraio
secondo caso	data di esecuzione del test positivo 3 febbraio
terzo caso	data di esecuzione del test positivo 4 febbraio
quarto caso	data di esecuzione del test positivo 6 febbraio
quinto caso	data di esecuzione del test positivo 12 febbraio

NON SI APPLICA la sospensione dell'attività in presenza poiché, nonostante fino al quarto caso ci siano meno di 5 giorni di intervallo tra i casi, tra il quinto caso ed il quarto l'intervallo è maggiore di 5 giorni.

Esempio 2):

caso indice	data di esecuzione del test positivo 1 febbraio
secondo caso	data di esecuzione del test positivo 3 febbraio
terzo caso	data di esecuzione del test positivo 4 febbraio
quarto caso	data di esecuzione del test positivo 6 febbraio
quinto caso	data di esecuzione del test positivo 10 febbraio

SI APPLICA la sospensione dell'attività in presenza poiché, fino al quarto caso ci sono meno di 5 giorni di intervallo tra i casi, come anche tra il quinto caso ed il quarto.

Esempio 3):

caso indice	data di esecuzione del test positivo 1 febbraio
secondo caso	data di esecuzione del test positivo 3 febbraio
terzo caso	data di esecuzione del test positivo 3 febbraio
quarto caso	data di esecuzione del test positivo 3 febbraio
quinto caso	data di esecuzione del test positivo 7 febbraio

SI APPLICA la sospensione dell'attività in presenza poiché ci sono meno di 5 giorni di intervallo tra i primi quattro casi, come anche tra il quinto caso ed il quarto.

Attenzione:

Il gruppo SPS nell'esperire l'indagine epidemiologica relativa al focolaio potrà prendere in esame anche la data di esordio dei sintomi al posto di quella di esecuzione del test positivo. Nei casi in cui la data di sintomi è certa, questa sostituisce la data del test diagnostico (es. inizio sintomi a scuola).

Si prega, al fine di agevolare l'indagine succitata, di inserire nelle comunicazioni di positività (tramite piattaforma GECO oppure tramite formato excel) anche **la data di esecuzione del test positivo e di quella di esordio dei sintomi**. Si consiglia di predisporre un modello per le famiglie che devono comunicare la positività del proprio figlio che contenga tutte le indicazioni utili al gruppo SPS (vedasi i modelli di esempio in allegato).

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Chi verifica i requisiti per poter frequentare in presenza?

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile* per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. L'applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata al conseguimento delle finalità del presente comma e può essere impiegata anche nelle more dell'aggiornamento del decreto legge n.5 del 4 febbraio 2022.

*

Si raccomanda di reinstallare l'app per la verifica VerificaC19 al fine di attivare la funzione di controllo green pass studenti.

Chi sono i destinatari della sospensione dell'attività in presenza?

Nel sistema integrato di istruzione ed educazione 0-6 anni: i destinatari della sospensione dell'attività in presenza sono **tutti** gli alunni che rientrano nella definizione sia di studenti A* che di studenti B*, indipendentemente dalla loro frequenza in presenza nelle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del test diagnostico positivo dei casi;

Nella scuola primaria: i destinatari della sospensione dell'attività in presenza sono gli alunni che rientrano nella definizione di studenti A* indipendentemente dalla loro frequenza in presenza nelle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del test diagnostico positivo dei casi;

Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado: i destinatari della sospensione dell'attività in presenza sono gli alunni che rientrano nella definizione di studenti A* indipendentemente dalla loro frequenza in presenza nelle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del test diagnostico positivo dei casi;

Qualora un alunno/studente del gruppo A* non sia stato a contatto con i casi positivi, la sospensione dell'attività in presenza è rivolta anche a lui?

Sì, l'attività in presenza va sospesa nei casi previsti per tutti gli alunni/studenti del gruppo A* indipendentemente dal loro status di contatto scolastico. Alla base della scelta adottata dal nuovo DL n.5 del 4 febbraio vi è senza dubbio la tutela sanitaria dei soggetti non vaccinati, per questo motivo in tutti i passaggi del DL è stato eliminato ogni riferimento ai singoli contatti scolastici a favore di misure scolastiche da adottare nei confronti dell'intero gruppo classe. Esempio di sospensione riferita alla scuola dell'infanzia art. 6 comma 2 "con cinque o più casi di positività accertati nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni" oppure, riferito alla scuola primaria "Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni".

Per i docenti si applica la disposizione di sospensione dell'attività in presenza?

No, per i docenti si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0009498 del 4 febbraio 2022 per i contatti ad alto rischio, come da tabella seguente.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Personale scolastico contatto ad alto rischio: applicazione della quarantena e sue modalità alternative

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Tipologia di contatto stretto	Misura sanitaria	Cessazione della misura sanitaria
soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni	quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo	esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza dei 5 giorni più obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo	quarantena della durata di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo	esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza dei 5 giorni più obbligo di indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster	autosorveglianza della durata di 5 giorni.	obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti	autosorveglianza della durata di 5 giorni.	obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
Soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,	autosorveglianza della durata di 5 giorni.	obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.
Soggetti asintomatici che siano guariti dopo il completamento del ciclo primario	autosorveglianza della durata di 5 giorni.	obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Per i soggetti in autosorveglianza : non è previsto un test alla cessazione della misura sanitaria ma è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19.

Risposte ai quesiti ricorrenti

La ricerca dei contatti scolastici

Il DL n.5 del 4 febbraio fa riferimento agli alunni/studenti del gruppo classe o sezione, senza distinguere tra contatti ad alto e basso rischio e senza richiamare il criterio delle 48 ore antecedenti l'esordio dei sintomi o dell'effettuazione del test diagnostico positivo del caso; anche in ragione del fatto che le disposizioni di quarantena ad oggi verranno emanate a seguito della presenza di focolai, pertanto la misura sanitaria sarà indirizzata alla classe-sezione intera e non ai singoli contatti scolastici.

Soggetti fragili e utilizzo delle mascherine

I soggetti fragili in possesso di idonea certificazione medica per l'esenzione all'utilizzo della mascherina possono frequentare in presenza qualora il gruppo classe sia sottoposto alla misura sanitaria della autosorveglianza senza indossare il dpi facciale previsto. Attenzione: tutti gli altri componenti del gruppo classe (bambini dai sei anni in poi) hanno l'obbligo di indossare la mascherina ffp2 durante tutta la durata dell'autosorveglianza fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19, come stabilito dal DL n.5 del 4 febbraio 2022.

Alunni e studenti conviventi di casi positivi

Qualora un alunno o uno studente sia convivente di un caso positivo:

- **potrà frequentare** in presenza rispettando la misura sanitaria dell'autosorveglianza nel caso sia un soggetto asintomatico che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti che siano guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o che sia guarito dopo il completamento del ciclo primario.
- dovrà rispettare **una quarantena di 5 giorni** a partire dall'ultima esposizione con il caso positivo qualora sia un soggetto non vaccinato oppure abbia completato il ciclo vaccinale primario o sia guarito da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

Allo stesso modo, un alunno/studente che si è negativizzato e convive con casi positivi potrà frequentare in presenza, rientrando nella categoria di soggetti guariti da meno di 120 giorni, non sottoponibili a misura di

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

quarantena. Questi soggetti rientrano con l'esibizione del green pass, o, se per ritardi di attivazione dello stesso, mediante certificato medico del proprio pediatra/MMG.

Test autosomministrato e autodichiarazione del genitore: validità

Il test autosomministrato con l'esito negativo auto dichiarato dal genitore ha validità nel caso di comparsa di sintomi per il soggetto dell'infanzia e della primaria (NO secondaria di primo e secondo grado) in autosorveglianza per consentire il rientro a scuola del bambino. In alcun caso il test autosomministrato può essere effettuato per terminare uno stato di quarantena, per il quale occorre effettuare un test antigenico o molecolare valido per il rilascio del green pass.

Rifiuto a sottoporsi a test diagnostico per la ricerca del virus SarS-CoV-2

L'alunno/studente che non si sottopone a test diagnostico per la ricerca del virus SarS-CoV-2 potrà essere riammesso in comunità scolastica dopo un periodo di 14 giorni di quarantena (salvo diverse indicazioni) con una certificazione del PLS/MMG.

Documentazione da esibire per il rientro a scuola

Scenario	Soggetti	Certificazione medica	Documentazione da esibire
Quarantena a seguito di contatto scolastico	Sottoposti ad obbligo di green pass	Non prevista	Green pass
Quarantena a seguito di contatto scolastico	Non sottoposti ad obbligo di green pass	Non prevista	referto negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass
Quarantena a seguito di contatto extra-scolastico	Tutti	Attestazione di inizio/fine quarantena del PLS/MMG	Certificazione medica
Assenza per vari motivi	Vedasi tabella pag. 18		

Mensa

Per le classi i cui alunni sono sottoposti alla misura sanitaria dell'autosorveglianza si consiglia il consumo dei pasti all'interno dell'aula senza avvalersi della sala mensa.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Scuola dell'infanzia e nidi educativi

Numero di casi	Misura scolastica da adottare	Misura sanitaria da adottare	Modalità di rientro
Fino a 4 casi	Prosecuzione in presenza	Autosorveglianza senza obbligo di FFP2	
Più di 4 casi	Sospensione delle attività per 5gg a partire dall'ultimo giorno di presenza degli alunni in classe sia per gli alunni del gruppo A* che B**	Quarantena di 5 gg con test al quinto giorno per gli alunni del gruppo A*	Esibizione del test dal risultato negativo senza obbligo di certificazione medica
		Autosorveglianza senza obbligo di FFP2 per gli alunni del gruppo B**	Esibizione del green pass senza necessità di certificazione medica

In tutte le situazioni di cui sopra, dall'insorgenza del primo caso, per tutto il personale scolastico interessato dal contatto, si applica il regime dell'autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2

Alunni del gruppo A*: soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni oppure soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

Alunni del gruppo B**: soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o Soggetti asintomatici che siano guariti dopo il completamento del ciclo primario oppure posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione

Nota bene: resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all'analisi di rischio specifico per ogni singola situazione.

La positività di un docente del sistema integrato di educazione e di istruzione va conteggiato?

In caso di personale scolastico a contatto con bambini che frequentano il nido o la scuola dell'infanzia, coinvolto in attività come ad esempio attività di igiene, cambio pannolino, etc., sarà compito della ASL valutare se ci siano bambini da considerare come contatti stretti. Il caso va sempre segnalato al gruppo SPS inserendo quante più informazioni utili all'indagine nella sezione delle note integrative su G.E.Co.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Come comportarsi in caso di positività di un collaboratore scolastico?

Salvo eccezioni, non vengono conteggiati come casi positivi. In caso di riscontro di positività di collaboratore scolastico o altro personale scolastico (es. personale ATA, personale addetto alle pulizie, ecc.) i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti extra-scolastici, come di consueto. La positività va comunque comunicata al gruppo SPS inserendo quante più informazioni utili all'indagine nella sezione delle note integrative su G.E.Co.

Come comportarsi in caso di positività di un addetto al servizio mensa?

Salvo eccezioni, non vengono conteggiati come casi positivi. In caso di riscontro di positività di un addetto al servizio mensa (cuoco o personale di mensa) i servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto. La positività non va comunicata al gruppo SPS.

Come comportarsi in caso di positività del personale di segreteria o di un collaboratore scolastico?

Non vengono conteggiati come casi positivi. I servizi preposti (Medico curante o SISP) procedono alle disposizioni formali di isolamento del positivo e quarantena dei relativi contatti, come di consueto. La positività va comunque comunicata al gruppo SPS inserendo quante più informazioni utili all'indagine nella sezione delle note integrative su G.E.Co.

Se la comunicazione del quinto caso positivo arriva in segreteria in mattinata, e i bambini sono già a scuola, si aspetta la fine della giornata scolastica o si attiva subito la sospensione dell'attività didattica?

La procedura da seguire in questi casi non è codificata. IN linea generale è consentita la permanenza in classe fino al termine della giornata scolastica tranne nei casi in cui sia previsto il servizio di mensa. È preferibile consultarsi di volta in volta con il gruppo SPS per le vie brevi. Resta fermo che all'uscita da scuola i bambini sono invitati a non utilizzare i mezzi pubblici per tornare a casa.

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Scuola primaria

Numero di casi	Misura scolastica da adottare	Misura sanitaria da adottare	Modalità di rientro
Fino a 4 casi	Prosecuzione in presenza dell'attività scolastica	Autosorveglianza con obbligo di FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	
Più di 4 casi	Attivazione della DDI per gli alunni del gruppo A*	Quarantena di 5 giorni con test al quinto giorno e FFP2 per altri 5gg	Esibizione del test dal risultato negativo senza obbligo di certificazione medica
Più di 4 casi	Attività scolastica in presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso per gli alunni del gruppo B**	Autosorveglianza	
Più di 4 casi	Attività scolastica in presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso per gli alunni che posseggano un'ideonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione***	Autosorveglianza	

In tutte le situazioni di cui sopra, dall'insorgenza del primo caso, per tutto il personale scolastico interessato dal contatto, si applica il regime dell'autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2

Alunni del gruppo A*: soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni oppure soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

Alunni del gruppo B:** soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o Soggetti asintomatici che siano guariti dopo il completamento del ciclo primario oppure posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Nota bene: resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all'analisi di rischio specifico per ogni singola situazione.

***Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

La positività di un docente della scuola primaria va conteggiato?

In caso di docente a contatto con bambini (Docente di sostegno/OEPA/ass.DVA), sarà compito della ASL valutare se ci siano bambini da considerare come contatti stretti. Il caso va sempre segnalato al gruppo SPS inserendo quante più informazioni utili all'indagine nella sezione delle note integrative su G.E.Co.

La stessa valutazione spetta al gruppo SPS qualora ci siano docenti prevalenti che abbiano consumato pasti in compresenza con il gruppo classe. Il caso va sempre segnalato al gruppo SPS inserendo quante più informazioni utili all'indagine nella sezione delle note integrative su G.E.Co.

Scuola secondaria di primo e di secondo grado

Numero di casi	Misura scolastica da adottare	Misura sanitaria da adottare	Modalità di rientro
Fino a 1 caso	Prosecuzione in presenza dell'attività scolastica	Autosorveglianza con obbligo di FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso	
Più di 1 caso	Attivazione della DDI per gli alunni del gruppo A*	Quarantena di 5 giorni con test al quinto giorno e FFP2 per altri 5gg	Esibizione del test dal risultato negativo senza obbligo di certificazione medica
Più di 1 caso	Attività scolastica in presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso per gli alunni del gruppo B**	Autosorveglianza	

Dipartimento di Prevenzione
 Servizio Igiene e Sanità Pubblica
 uoc.isp@pec.aslromag.it

Più di 1 caso	Attività scolastica in presenza, con FFP2 fino a 10gg dall'ultimo caso per gli studenti che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione***	Autosorveglianza	
---------------	--	------------------	--

In tutte le situazioni di cui sopra, dall'insorgenza del primo caso, per tutto il personale scolastico interessato dal contatto, si applica il regime dell'autosorveglianza con obbligo di indossare mascherine FFP2

Alunni del gruppo A*: soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni oppure soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo

Alunni del gruppo B:** soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster o soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti oppure soggetti asintomatici che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti o Soggetti asintomatici che siano guariti dopo il completamento del ciclo primario oppure posseggano idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione

Nota bene: resta nelle facoltà del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL assumere diverse misure e provvedimenti in base alle tempistiche di segnalazione e all'analisi di rischio specifico per ogni singola situazione.

***Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

L'attività in presenza va sospesa per tutti gli studenti del gruppo A* nella secondaria di primo e secondo grado quando si verifica più di 1 caso positivo, ma come si contano i casi?

Per poter contare il secondo caso come effettivamente il secondo di due consecutivi, tra l'effettuazione del test diagnostico (giorno in cui si è eseguito il test e non il giorno in cui si è venuti a conoscenza dell'esito) del secondo caso e quello del caso precedente non devono intercorrere più di 5 giorni consecutivi.

Esempio 1):

caso indice data di esecuzione del test positivo 1 febbraio

secondo caso data di esecuzione del test positivo 7 febbraio

NON SI APPLICA la sospensione dell'attività in presenza poiché tra il primo caso ed il secondo l'intervallo è maggiore di 5 giorni.

Esempio 2):

caso indice data di esecuzione del test positivo 1 febbraio

secondo caso data di esecuzione del test positivo 3 febbraio

SI APPLICA la sospensione dell'attività in presenza poiché ci sono meno di 5 giorni di intervallo tra le date di esecuzione del test dei due casi.

La positività di un docente della scuola secondaria di primo e secondo grado va conteggiata?

No, ma il gruppo SPS effettuerà una valutazione sui docenti di sostegno individuando eventuali contatti scolastici ad alto rischio. Il caso va comunque segnalato al gruppo SPS inserendo quante più informazioni utili all'indagine nella sezione delle note integrative su G.E.Co.

Riammissione a scuola dopo assenza

MOTIVO ASSENZA	SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA	SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° E II° INCLUSI GLI ISTITUTI PROFESSIONALI
Assenza o allontanamento da scuola per motivi di salute non legati a COVID-19, in base alle indicazioni del medico	Non è necessario il certificato medico per la riammissione a scuola fino a 3 giorni di assenza. Certificato medico del pediatra dal 4° giorno di assenza senza conteggiare i giorni festivi* finali oppure iniziali dell'assenza.	Non è necessario il certificato medico per la riammissione a scuola fino a 5 giorni di assenza. Certificato medico del pediatra o del medico di famiglia dal 6° giorno di assenza senza conteggiare i giorni festivi* finali oppure iniziali dell'assenza.
Rientro a scuola dopo assenza per sintomatologia correlabile ad infezione COVID-19 e prescrizione di test (antigenico o molecolare) risultato negativo	Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre l'attestazione del pediatra che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test diagnostico (antigenico o molecolare) è risultato negativo.	Indipendentemente dai giorni di assenza, occorre l'attestazione del pediatra o del medico di famiglia che è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico per COVID-19 e il test diagnostico (antigenico o molecolare) è risultato negativo.
Rientro a scuola dopo assenza per motivi personali (non di salute), se precedentemente comunicati dal genitore/tutore legale alla scuola	Indipendentemente dal numero di giorni di assenza giustificazione dell'assenza da parte del genitore/tutore legale e rientro senza certificato	Indipendentemente dal numero di giorni di assenza giustificazione dell'assenza da parte del genitore/tutore legale e rientro senza certificato

* Ai fini della presentazione della certificazione medica, nel conteggio dei giorni di assenza non devono essere considerati i giorni festivi, i fine settimana o i giorni di chiusura ordinari o straordinari, se posti all'inizio o alla fine del periodo di assenza.

A seguito di quarantena per contatto con persona positiva a scuola, si rientra con esibizione dell'esito negativo di test valido ai fini del rilascio del green pass inserito nell'elenco comune europeo.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Composizione del Gruppo SPS e riferimenti

Bruno Elena	Tecnico della Prevenzione
Michienzi Francesca	Tecnico della Prevenzione
Flammini Azzurra Maria	Medico
Alarcon Carrera Guizela Hermila	Assistente Sanitario
Calcatelli Isabella	Medico
Palombi Debora	Tecnico della Prevenzione
Gillespie Tzarina	Medico
Micolonghi Caterina	Medico
Ponzo Martina	Medico
Palumbo Teresa	Tecnico della Prevenzione
Siccardi Pierluigi	Medico
Giulia Santolini	Medico
Ciardiello Martina	Tecnico della Prevenzione

Riferimento mail : sps@aslroma5.it

Nota bene: i numeri dedicati, che restano invariati rispetto a quelli indicati nel precedente protocollo operativo, sono ad uso esclusivo dei dirigenti scolastici/ referenti anti-Covid scolastici e non vanno pubblicati e condivisi con i genitori.

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Modulo di segnalazione di positività al Covid-19 (esempio per scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO)

Da inviare all'indirizzo mail scolastico _____

Oggetto: comunicazione positività al Covid-19 di _____

Il sottoscritto _____ **padre/madre/tutore legale dello studente/ssa**

Frequentante la classe _____ **sezione** _____

Del plesso _____

Comunica che

Lo studente indicato in oggetto è risultato positivo ad un test diagnostico:

molecolare

antigenico

eseguito in data _____

e di essere stato:

Sintomatico

Asintomatico

dichiara inoltre che:

l'ultimo giorno di presenza in classe è stato il _____

e che il test per la ricerca del virus SarS-CoV-2 è stato effettuato per:

presenza di sintomi riconducibili al Covid iniziati il giorno _____

contatto con caso positivo extra-scolastico

tampone di fine quarantena disposto dalla ASL competente

Si comunica che il numero telefonico a cui poter essere contattati dal gruppo SPS per eventuali ulteriori informazioni è: _____

Luogo e data _____

In fede

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Modulo di segnalazione di positività al Covid-19 (esempio per I.C.)

Da inviare all'indirizzo mail scolastico _____

Oggetto: comunicazione positività al Covid-19 di _____

Il sottoscritto _____ padre/madre/tutore legale dell'alunno/a
_____ Frequentante la classe _____ sezione _____

Del plesso _____ INFANZIA PRIMARIA SEC. DI PRIMO GRADO

Comunica che

Lo studente indicato in oggetto è risultato positivo ad un test diagnostico:

molecolare

antigenico

eseguito in data _____

e di essere stato:

Sintomatico

Asintomatico

dichiara inoltre che:

l'ultimo giorno di presenza in classe è stato il _____

e che il test per la ricerca del virus SarS-CoV-2 è stato effettuato per:

presenza di sintomi riconducibili al Covid iniziati il giorno _____

contatto con caso positivo extra-scolastico

tampone di fine quarantena disposto dalla ASL competente

Si comunica che il numero telefonico a cui poter essere contattati dal gruppo SPS per eventuali ulteriori informazioni è: _____

Luogo e data _____

In fede

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
uoc.isp@pec.aslromag.it

Ruolo della Scuola e dei genitori alla lotta al virus Sars-CoV-2

Il ruolo alla lotta contro la diffusione del virus Sars-CoV-2 svolto dalla scuola in questi mesi non ha mai trovato il giusto riconoscimento: eppure la scuola ha contribuito in modo decisivo, fra l'altro, anche a diffondere su larga scala pratiche e comportamenti corretti sotto il profilo igienico sanitario. Il lavoro straordinario svolto dai dirigenti scolastici e dai loro referenti anti-Covid ha permesso di rendere e mantenere nel tempo gli ambienti scolastici altamente sicuri, del resto facilmente presumibile considerato che si tratta di luoghi sotto costante controllo del rispetto delle regole di comportamento.

La stragrande maggioranza dei contagi avviene in ambiente extra scolastico, a partire dal contesto domestico, per questo motivo si deve richiedere alle famiglie di svolgere appieno il loro ruolo fondamentale al contrasto alla circolazione del virus SarS-CoV-2.

Come contribuisce il genitore a contenere la circolazione del virus SARS-CoV-2 nella comunità scolastica?

1. Il genitore deve prestare la massima attenzione ai sintomi del proprio figlio, anche a quelli più leggeri. I bambini spesso sono colpiti in modo lieve con sintomi che possono durare molto poco: non vanno sottovalutati questi sintomi e si deve prendere sempre contatto con il proprio pediatra per la valutazione del rientro a scuola.
2. Il genitore deve valutare l'opportunità di effettuare la vaccinazione anti Covid, qualora ancora non lo avesse fatto, per sé stesso e per i propri figli di età superiore ai 5 anni. Non dobbiamo permettere al virus di circolare liberamente, poiché questo provoca un aumento assoluto dei nuovi casi. L'aumentata circolazione può essere terreno fertile per la selezione delle varianti che potrebbero disegnare uno scenario peggiore rispetto all'attuale in termini di contagiosità.
3. Qualora vi sia la presenza in famiglia di un caso positivo il bambino, seppur asintomatico e/o negativo al tampone, deve effettuare per intero la quarantena come gli adulti nei casi previsti.